

ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Agenzia di ALLIANZ 004 VIALE B. BUOZZI 11/13 00197, ROMA TELEFONO: 06/80666445 EMAIL: polizzeunpli@agenziaallianz004.it	Cod. Agenzia 20056	Ramo 56	N. Polizza 501988876
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------	--------------------------------

Contraente: **U.N.P.L.I.**

Partita I.V.A. / Cod. Fiscale **06177651004 / 91031800583**

Indirizzo: **PIAZZA FLAVIO BIONDO, 13**

Località: **ROMA**

Prov. **(RM)**

C.A.P. **00153**

Decorrenza e scadenza contratto

Decorrenza Contratto	Scadenza Contratto
dalle ore 00 del 01/01/2024	alle ore 24 del 01/01/2026

La Società assicura, nei limiti del massimale di € 30.000,00 in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Associazione contraente e dei soggetti assicurati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE - ASSOCIAZIONI

Art. 2.1. - Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Associazione contraente e dei soggetti assicurati nello svolgimento della loro attività e nell'ambito della circolazione stradale.

Tali oneri sono:

- ° le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- ° le spese di un perito nominato dall' Autorità Giudiziaria entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- ° le spese di un perito nominato dall'Assicurato previo consenso della Società entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- ° le spese di giustizia nel processo penale;
- ° le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- ° le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dalla Società;
- ° gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 250,00.
- ° le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 2.2. - Persone e rischi assicurati

Ai sensi del presente contratto, sono considerati assicurati:

- ° Il Presidente Nazionale UNPLI;
- ° I Presidenti e i singoli componenti degli organi statutari nazionali;
- ° Il Presidente e il Consiglio Direttivo delle singole Pro Loco;
- ° I Presidenti e i componenti degli organi statutari delle singole Pro Loco;
- ° Il Presidente dei singoli Comitati Regionali;
- ° I Presidenti e i componenti degli organi statutari dei singoli Comitati Regionali;
- ° Il Presidente dei singoli Comitati Provinciali;
- ° I Presidenti e i componenti degli organi statutari dei singoli Comitati Provinciali;
- ° Il Presidente dei singoli Consorzi Pro Loco;
- ° I Presidenti e i componenti degli organi statutari dei singoli Consorzi Pro Loco;
- ° Il Presidente della Fondazione Pro Loco Italia ETS;
- ° I componenti degli organi statutari della Fondazione Pro Loco Italia ETS.

L'assicurazione vale per:

- l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- la difesa nei procedimenti per reati colposi compresi quelli relativi alla circolazione stradale quando gli Assicurati per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motori di loro proprietà o di proprietà dell'Associazione contraente;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi Tale garanzia opera in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato, oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
- la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora la predetta copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.
- l'opposizione contro sanzioni amministrative anche pecuniarie, purché la somma ingiunta per la sola violazione sia superiore a 1.000,00 euro (mille/00) e sempre che la sanzione sia relativa allo svolgimento dell'attività indicata.